



Alla c.a. Consorzio 6 Toscana Sud
e p.c. ARPAT – Settore VIA/VAS
Comune di Scansano (GR)
Comune di Grosseto
REGIONE TOSCANA
Settore Genio Civile Toscana Sud

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto “prolungamento della scogliera a difesa del centro abitato di Istia d'Ombrone e riprofilatura sponda sinistra fiume Ombrone”, in località Voltina, nel Comune di Scansano (GR). Proponente: Consorzio 6 Toscana Sud. Nota di risposta.

Con nota del 22/05/2024 (acquisita al prot. n. 0285881) il proponente Consorzio 6 Toscana Sud ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di “prolungamento della scogliera a difesa del centro abitato di Istia d'Ombrone e riprofilatura sponda sinistra fiume Ombrone”, Comune di Scansano (GR), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 22/05/2024 è costituita da:

- richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione;
- P197_PFTE_All A_Relazione generale – Perizia n° 197 “D2019ENOV0061 - Prolungamento Della Scogliera a difesa del centro abitato di Istia d'Ombrone e riprofilatura sponda sinistra Fiume Ombrone – Comune Di Scansano (Gr)”;
- P197_PFTE_All H3_Planimetria su ortofoto sezioni e calcolo volumi.

Il progetto prevede il completamento di difesa spondale longitudinale realizzata in precedenza, con la perizia n.047 denominata “Interventi sul fiume Ombrone per la riduzione di rischio idraulico dell'abitato di Istia d'Ombrone a seguito dell'evento alluvionale del 11 – 12 novembre 2012 nei Comuni di Scansano e Grosseto” in località Voltina. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud con i precedenti lavori relativi alla perizia n.047, ha realizzato n.2 scogliere della lunghezza di 88 e 340 metri, formate da massi ciclopici di pietrame, collocate rispettivamente lungo la sponda sinistra e destra del fiume Ombrone in località Voltina.

La soluzione progettuale di completamento, prevede di allungare di circa 140 metri la scogliera, posta in destra idraulica e di impiegare tecniche di ingegneria naturalistica con massi ciclopici di pietrame della stessa tipologia di quelli utilizzati con i precedenti lavori.

La realizzazione degli interventi trova copertura finanziaria con D.G.R. n.609 del 30.05.2022 “OCDPC 622/2019 – OCDPC 860/2022 – OCDPC 839/2022 – DGR 410/2022 - Rimodulazione e integrazione del Piano degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 3 novembre 2019 hanno colpito la Regione Toscana”, che ha approvato la rimodulazione e l'integrazione del Piano degli interventi. Il Consorzio di



Bonifica 6 Toscana Sud è stato individuato Ente attuatore dell'intervento, ex. art 25, comma 2, lett d) del D.lgs n. 1/2018, codice D2019ENOV0061, finanziato per € 200.000.

Si prende atto che dai documenti depositati dal consorzio 6 Toscana Sud risulta quanto segue:

l'opera in progetto risulta necessaria in conseguenza degli eventi meteorologici che dal 2019 hanno interessato a più riprese il territorio regionale, in particolare, gli eventi di piena che hanno provocato fenomeni erosivi lungo il tratto del fiume Ombrone in oggetto;

il progetto di prolungamento della scogliera esistente a protezione della sponda destra del Fiume Ombrone permetterà di ridurre il rischio da dinamica d'alveo in corrispondenza di opere e di attività presenti sul territorio e favorirà il processo di auto modellamento del corso d'acqua, così da raggiungere uno stabile assetto plano-altimetrico. Sarà realizzato nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, non implicando impatti significativi sullo stato morfologico e sugli habitat;

l'area risulta tutelata ai sensi del D.lgs 42/2004, art 142, lett. c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e lett. g) territori coperti da foreste e boschi. Non ricade all'interno di Siti Natura 2000 (Zone speciali di conservazione - ZSC e Zone di Protezione speciale - ZPS), a valle del sito di progetto è presente il Parco regionale della Maremma, situato poco a valle lungo il corso del fiume Ombrone;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento ricade in parte tra le "Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3)". Gli interventi interessano i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27/12/2012 n. 79 e verranno eseguiti prevalentemente in area demaniale;

per quanto riguarda le interferenze, il proponente rileva che, dai sopralluoghi e dalla cartografia disponibile, non risultano interferenze con linee elettriche e condotte acquedottistiche e ritiene che, alla luce delle conoscenze acquisite e dall'esperienza maturata nell'ambito della progettazione di opere di bonifica, non esistano particolari problematiche che possano ostacolare la fattibilità delle soluzioni progettuali proposte. Al termine dei lavori prevede il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature e installazioni utilizzate;

vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010 e l'art. 5 c.1. del D.lgs. 152/2006:

- con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento non altera le caratteristiche di funzionamento idraulico, non compromette la vegetazione ripariale e non costituisce ostacolo alla sezione attiva del fosso. Le modifiche sono mirate a ridurre il rischio da dinamica d'alveo;
- con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua, alla sua manutenzione e alla possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- con riferimento alla lettera c), viene evidenziato che le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, non impediscono la possibilità di divagazione dell'alveo, così da consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- con riferimento alla lettera d), viene specificato che la modifica non determina un incremento di dimensioni in quanto i lavori saranno realizzati compatibilmente con la natura dei luoghi e conservando il carattere di naturalità del corso d'acqua;
- con riferimento alla lettera e), viene precisato che la modifica non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto, non viene compromessa la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori



paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano paesaggistico regionale;

il proponente indica che le attività inizieranno a seguito del rilascio delle autorizzazioni, fornendo anche un'indicazione circa la durata delle attività che si svilupperanno in un arco di tempo stimabile in circa 90 giorni complessivi.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del D.Lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l bis) del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 6 comma 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera o) del punto 7 dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti gli *“Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006”* (Ministero Ambiente, CreiamoPA, 31 maggio 2019);



visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che:

- le modifiche in esame consistono nel prolungamento della scogliera a difesa del centro abitato di Istia d'Ombrone e riprofilatura sponda sinistra fiume Ombrone”, in località Voltina nel comune di Scansano (GR) al fine di ridurre il rischio da dinamica d'alveo in corrispondenza di opere e di attività presenti sul territorio e di favorire il processo di auto modellamento del corso d'acqua, così da raggiungere uno stabile assetto plano-altimetrico;
- le modifiche non determinano variazione del funzionamento idraulico del tratto interessato del Fiume Ombrone; determina modifica delle caratteristiche delle sponde ed il potenziamento del sistema delle difese di sponda necessari ad assicurare un adeguato livello di gestione del rischio idraulico per il territorio interessato; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto. Il progetto, una volta realizzato, comporterà impatti positivi significativi in termini di mitigazione del rischio da dinamica d'alveo e quindi in termini di tutela della pubblica incolumità, dei beni e delle infrastrutture;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica dell'attuale assetto delle difese di sponda del tratto in esame del Fiume Ombrone sia non sostanziale ai fini VIA e che quindi non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Si raccomanda quanto segue al proponente, ai fini della redazione del Capitolato di appalto e della restante documentazione di gara:

- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- di organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Si ricorda inoltre quanto segue, per i fini di cui al capoverso precedente:

- fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);
- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativamente ai lavori da svolgersi ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree interessate;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n. 72/2018, allegato 2, paragrafo 6.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Titolare di incarico di Elevata Qualificazione: Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

- Istruttore: Francesca Benvenuti (tel. 055 4386894) e-mail fra.benvenuti@regione.toscana.it

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg/fb